



**BANDO PER L'ISCRIZIONE A RICHIESTA AI CICLI DI TIROCINIO TRIMESTRALE POST -
LAUREA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL D.M. 19 OTTOBRE 2001, N. 445, PROPEDEUTICI
ALL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO SU
ISTANZA DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 1 D.M. 8 GIUGNO 2020, n. 207**

ANNO 2023

LA RETTRICE

- VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con D.M. 445 del 19 ottobre 2001 e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo che prevede "Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università e **compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio**, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università.";
- VISTO il D.M. 58 del 9 maggio 2018 "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo";
- VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 102, commi 1, 2 e 4.
- VISTO il D.M. 8 giugno 2020, n. 207 "attivazione tirocini post laurea ex D.M. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico chirurgo".
- VISTE le convenzioni stipulate con gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo e, in particolare, le designazioni dei tutor valutatori Medici di Medicina Generale;
- VISTE le indicazioni delle competenti Autorità Accademiche in merito ai tutor ed ai reparti di medicina ed ai tutor ed ai reparti di chirurgia dove svolgere i tirocini;
- CONSIDERATO che i tutor devono essere assegnati prioritariamente ai tirocini pratico valutativi pre-laurea di cui all'articolo 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58 funzionali alla laurea abilitante di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. 2 aprile 2020, n. 8;



- TENUTO CONTO che le risorse residue di tutor valutatori, sia Medici di Medicina Generale che di Clinica Medica e di Clinica Chirurgica, mette a rischio il rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento dei tirocini che venissero ammessi possessori di titoli conseguiti presso altre Università;
- TENUTO CONTO del numero elevato di domande pervenute da candidati laureati presso altri Atenei rispetto al numero delle domande pervenute da candidati laureati presso questo Ateneo nelle scorse sessioni e delle criticità verificatesi;
- CONSIDERATO che questo Ateneo intende garantire, con le risorse a disposizione, l'espletamento dei tirocini ai propri laureandi e ai propri laureati che intendano sostenerlo;
- TENUTO CONTO che diverse Università sede di Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo hanno adottato atti al fine di permettere l'iscrizione ai cicli di tirocinio pratico valutativo post laurea solo ai propri laureandi e laureati;

DECRETA

Articolo 1 Cicli di tirocinio trimestrale post-laurea

Il tirocinio trimestrale post-laurea è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, svolta dopo il conseguimento della laurea, anche con modalità a distanza presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di Aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il tirocinio trimestrale post-laurea è svolto per un mese presso un reparto di medicina interna, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione ai cicli di tirocinio trimestrale post laurea

Alla frequenza dei cicli di tirocinio trimestrale obbligatorio sono ammessi coloro che hanno conseguito o che conseguiranno **presso la SAPIENZA Università di Roma**, il diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero il diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero il diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM – 41 e che non abbiano svolto il tirocinio durante il corso di studi ai sensi del DM 58/18 e non siano in possesso di laurea in medicina abilitante ai sensi del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.

Non saranno accolte iscrizioni di candidati che abbiano conseguito o intendano conseguire il Diploma di laurea in altra sede universitaria.



Articolo 3

Modalità e termini per l'iscrizione ai cicli di tirocinio trimestrale

La domanda di ammissione alla frequenza del tirocinio dovrà essere presentata entro il giorno 10 di ogni mese, compreso il mese di agosto, seguendo le seguenti indicazioni:

1. accedere al sistema Infostud con matricola e password dalla pagina <http://www.uniroma1.it/studenti>;
2. verificare che nel proprio PROFILO siano aggiornati DATI PERSONALI - RECAPITI – TITOLI UNIVERSITARI
3. tornare alla home ed entrare in ESAMI DI STATO
4. selezionare PRESENTA DOMANDA e seguire i passaggi indicati:
 - a. DATI ANAGRAFICI - i campi sono già compilati
 - b. RICERCA SESSIONI - inserire la professione di medico-chirurgo
 - c. DICHIARAZIONE TITOLI - mettere il flag sul titolo di studio valido per sostenere l'esame nella professione di medico-chirurgo.

Se il titolo di studio non è presente, procedere all'inserimento dei dati richiesti e cliccare su "inserisci".

Se laureando inserire il flag su "laureando".

5. RIEPILOGO E STAMPA RICEVUTA DOMANDA - inoltra la domanda e stampa la ricevuta
6. Entro 24 ore dall'inserimento della domanda in Infostud, è necessario compilare il google form al seguente link <https://urly.it/34cb1> allegando, in un unico file, la documentazione indicata sul sito <https://www.uniroma1.it/it/pagina/esami-di-stato-professione-medico-chirurgo> in base alla propria situazione soggettiva (partecipante al tirocinio per la prima volta, respinto al tirocinio precedente, assenti alla prova di tirocinio ecc):
 - allegati A-B-C-A1;
 - ricevuta di iscrizione;
 - attestazione dei versamenti delle tasse e contributi di iscrizione;
 - copia documento di identità.

La documentazione dovrà pervenire obbligatoriamente in un unico file in formato PDF o JPG.

Si precisa che il solo pagamento delle tasse e dei contributi non costituisce iscrizione al tirocinio trimestrale.

Tutti i candidati sono ammessi ai tirocini trimestrali con riserva: l'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti nel presente bando.

Nel caso in cui il candidato, nel corso dell'iscrizione abbia inserito dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente dal tirocinio trimestrale, e, se già espletato, il tirocinio sarà annullato. In tal caso non verranno rimborsate le tasse ed i contributi universitari versati dall'interessato.

Articolo 4

Cicli di tirocinio trimestrale: data di inizio e svolgimento

La data di inizio di ogni ciclo di tirocinio è fissata al 1° giorno del mese successivo al mese in cui è stata presentata la domanda, compreso il mese di agosto, salvo che il primo giorno sia festivo. In tal caso il tirocinio inizierà il primo giorno non festivo del mese.



I candidati riceveranno, con modalità che saranno rese note sulla pagina web della Segreteria Esami di Stato, i libretti di valutazione del tirocinio.

La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile dalla struttura frequentata dal candidato e dal medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornito al candidato.

La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti, 30 per ogni periodo.

Alla conclusione del trimestre di tirocinio si procederà alla somma dei punteggi assegnati e, sulla base di tali risultanze, sarà redatto l'elenco dei candidati che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avendo conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, risultino abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti, con un minimo di 18 punti per ogni periodo, non risulterà abilitato all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Articolo 5 Assegnazione tutor

Ogni domanda verrà esaminata al fine dell'assegnazione dei tutor valutatori, seguendo l'ordine cronologico (data e ora) dell'inserimento completo della domanda stessa via web: tale ordine viene estratto automaticamente dal sistema informatico.

Il candidato che integra la documentazione allegata alla domanda prende posto seguendo l'ordine cronologico (data e ora) del completamento della domanda.

Il candidato che non provvede all'invio della documentazione sopra specificata entro il termine previsto perde il posto in ordine cronologico acquisito con l'iscrizione in Infostud e viene collocato in fondo allo stesso.

Articolo 6 Trattamento dei dati

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come descritto nell'informativa (allegato A1) "Trattamento dati-informativa all'interessato".